PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 3

Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali

E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

a) Joint Forge in Bosnia e alla missione Over the Horizon Force ad essa collegata;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;

d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;

g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);

h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea, (UNMEE). (3) E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. (3) E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. (3) E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. (3) E' differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42. (3) Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 292.919.802 per l'anno 2004.

Versione in vigore dal 13 agosto 2004, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9
Capo	II — Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2004

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) La L. 30 luglio 2004, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali: a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad essa collegata; b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo; c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania"; (con l'art. 1, comma 6) il termine "relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2)". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che "E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004." Infine, ha disposto (con l'art. 1, comma 8) che "E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-partecipazione-italiana-a-operazioni-internazionali/art-3-termini-relativi-alla-partecipazione-militare-italiana-a-operazioni/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it